



## Parere in tema di mandato post mortem exequendum

Associato richiedente: *Notaio G. Celeste*

Tizio, pittore, vuole dare mandato irrevocabile di far accertare l'autenticità dei suoi quadri (agli eredi o ad una fondazione) dopo la sua morte.

Si richiede se tale mandato sia un valido mandato post mortem exequendum o se possa rientrare nella categoria dei mandati mortis causa.

### ***Risposta al quesito***

Per dare una risposta al quesito in esame occorre premettere che può definirsi mandato *mortis causa*<sup>1</sup>, nullo per violazione del divieto dei patti successori di cui all'art. 458 c.c., il mandato con il quale il mandante intenda realizzare un'attribuzione patrimoniale a causa di morte.

Ciò premesso non può che condividersi la tesi, ad oggi maggioritaria<sup>2</sup>, per la quale non ogni mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante sia inammissibile, essendo, anzi, necessaria una valutazione caso per caso, in base al contenuto dell'incarico.

Infatti, come sopra anticipato, soltanto il mandato con il quale si ottenga il risultato di attribuire diritti o beni del mandante in un momento successivo alla morte, sarebbe nullo in quanto contrastante con l'art. 458 c.c..

Da tale considerazione la dottrina ha enucleato vari esempi di mandato *post mortem exequendum* valido, cui qui si può fare riferimento a fini meramente esplicativi.

Così è considerato valido il mandato ad attività esecutive relative ad attribuzioni patrimoniali disposte in vita dal mandante (es. consegnare beni di cui il mandante abbia già disposto) o il

---

<sup>1</sup> Appare necessaria la seguente precisazione terminologica: conformemente a quanto affermato dalla dottrina maggioritaria (G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, G. BONILINI, *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*) nell'ambito del mandato da eseguirsi dopo la morte si può distinguere tra il mandato *mortis causa*, da ritenersi nullo in quanto attributivo di diritti o beni del mandante per un periodo successivo alla propria morte, e mandato *post mortem exequendum*, valido in quanto avente ad oggetto il compimento di attività giuridiche o materiali non attributivi

<sup>2</sup> Si veda in tal senso D. BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano*, p. 461, A. LUMINOSO, *Mandato, spedizione, commissione*, p. 702, G. BONILINI, *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, p.235.



mandato avente ad oggetto attività prive di contenuto patrimoniale (es. mandato relativo alla pubblicazione di un'opera letteraria).

Nella scia delle suddette fattispecie pare collocarsi altresì il mandato ad autenticare un'opera d'arte: trattasi infatti di un'attività di sicuro rilievo patrimoniale che, se effettuata dall'artista stesso, ha evidente carattere negoziale, mentre se compiuta da un soggetto terzo pare assimilabile ad un atto peritale.

Né pare problematica l'irrevocabilità del mandato, considerata la possibilità per il mandante ed il mandatario di pattuire la rinuncia al potere di revoca del mandato, espressamente riconosciuta dall'art. 1723 co 1.

Gli eredi, nel caso di tale pattuizione, subentreranno nella medesima posizione del mandante e, pertanto, non potranno revocare il mandato conferito in vita dal *de cuius*.

La vera criticità del caso in esame è, invece, ricollegata al discusso tema dell'autentica delle opere d'arte in un momento successivo alla morte dell'artista.

Infatti il diritto di autentica è ricompreso nell'alveo del diritto d'autore: trattasi dell'appropriazione di un'opera dell'intelletto che spetta, ad artista vivente, a quest'ultimo in quanto esclusivo titolare del diritto d'autore sia morale sia patrimoniale.

Nel momento in cui si apra la successione dell'artista, invece, vi è un notevole dibattito sia dottrinale sia giurisprudenziale relativamente alla competenza ad autenticare una o più opere.

Parte della dottrina sostiene che gli esclusivi titolari del diritto di autentica siano i titolari del diritto patrimoniale d'autore e, pertanto, i familiari dell'artista ai sensi dell'art. 23 dell l. 633/41.

Altra parte della dottrina e la giurisprudenza prevalente sostiene, invece, che non vi possa essere un esclusivo titolare del diritto d'autentica dopo la morte dell'artista, considerato che l'autentica consiste in un attestato di riconoscimento sulla base di una valutazione tecnica, ricollegabile al diritto alla libertà di opinione ed espressione<sup>3</sup>.

Conseguentemente non può che affermarsi che qualsivoglia mandato dato in vita dall'autore non potrà mai precludere la possibilità per soggetti terzi e dotati di adeguata competenza di autenticare le opere dell'artista stesso e, pertanto, il mandato dell'autore sarà *inutiliter dato*

---

<sup>3</sup> In tal senso si veda Tribunale di Roma, sez. IX, sentenza n. 12029/2016.



qualora lo scopo di quest'ultimo fosse di precludere l'autentica delle proprie opere a soggetti ulteriori rispetto al mandatario<sup>4</sup>.

Milano, 11.05.2017

In fede

Prof. Notaio GAM Trimarchi

Dott.ssa Valeria Zampaglione

---

<sup>4</sup> Così si è espresso altresì il Tribunale di Roma, sez. IX, sentenza depositata in data 31.03.2010, relativamente al c.d. "caso Schifano": *"Si è poi precisato che anche in presenza di un mandato per l'autenticazione delle opere, conferito in vita da un artista, trattandosi di diritto indisponibile, il mandato non può essere conferito in esclusiva in modo da precludere questa autentica a chi abbia conoscenze tecniche e personali idonee"*; conforme Tribunale di Milano, sentenza depositata in data 11.12.2007, AIDA, 2008, 870.